



## Stagione Sportiva 2023/2024

### Comunicato Ufficiale N° 85 del 12/03/2024

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

##### **2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.**

Si pubblicano di seguito i link dei sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 315: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12390-comunicato-ufficiale-lnd-n-315-cu-n-177-a-figc-rinvio-assemblea-statutaria-dell-11-marzo-2024>

- Circolare n. 61: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2023-24/12391-circolare-n-61-circolare-23-2024-centro-studi-tributari-lnd>

#### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

##### **3.1 COMUNICAZIONE**

Si ricorda che gli **Uffici del Comitato Regionale Basilicata saranno chiusi nei giorni 13 e 14 marzo 2024** per un corso di formazione e aggiornamento del personale dipendente.

##### **3.2 CORSO ALLENATORE UEFA FUTSAL B**

Si comunica che il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice, affidandone l'attuazione all'A.I.A.C., un **Corso Allenatore UEFA FUTSAL B** che avrà luogo a **Matera dal 06/05/2024 al 29/06/2024**.

Il Bando relativo al Corso è disponibile al seguente link: [https://www.figc.it/media/226905/cu308\\_2324.pdf](https://www.figc.it/media/226905/cu308_2324.pdf)

##### **3.3 RIFORMA DELLO SPORT - SPORTELLO DI CONSULENZA AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER ASD PRESSO C.O.N.I. BASILICATA**

A partire dal mese di marzo 2024, il C.O.N.I. Basilicata in collaborazione con la propria Scuola Regionale dello Sport, aprirà uno sportello di consulenza amministrativo-contabile-legale, due mattine al mese fino alla fine di giugno 2024, presso la sede di Via Appia, 208 a Potenza con la disponibilità del dott. Marcello Brienza, docente Scuola Regionale dello Sport C.O.N.I. Basilicata e Consulente nazionale enti no profit.

Di seguito si riportano i giorni dedicati a tale servizio gratuito per il mese di marzo:

- **Venerdì 22.03.2024 dalle ore 9.00 alle ore 11.00;**
- **Venerdì 29.03.2024 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.**

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il link <https://basilicata.coni.it/notizie/disponibile-uno-sportello-di-consulenza->



## 4. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

### 4.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ ACD ANGELO CRISTOFARO OPPIDO AVVERSO LA SQUALIFICA, PER TRE GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE POSSIDENTE DAVIDE, RIPORTATA SUL C.U. N. 80 DEL 28/02/2024.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **12/03/2024** ha deliberato quanto segue.

**Letto** il reclamo proposto dalla **Società Angelo Cristofaro Oppido** avverso la decisione del **Giudice Sportivo** pubblicata su **C.U. n. 80 del 28/02/2024**, consistente nella **squalifica per tre gare effettive** inflitta al calciatore **Possidente Davide**;

**Verificato**, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

**Esaminati** gli atti ufficiali di gara;

**Ascoltata**, all'udienza del **08/03/2024**, la **Società ricorrente** che, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, ne aveva fatto richiesta, rappresentata dal **Dirigente Accompagnatore sig. Mancuso Francesco**;

**Procedutosi**, ex **art. 50, comma 4, C.G.S.**, all'audizione in videoconferenza del **D.G., Sig.ra Lucia Labanca, nonché dell'Assistente A. n. 2, Sig. Mario Viola**, entrambi assistiti, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, presente in aula;

**Premesso** che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

**Accertato** come il reclamante **Sodalizio** abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto, *in via principale, l'annullamento della squalifica inflitta al proprio tesserato Possidente Davide ed, in via subordinata, la riduzione della stessa in virtù dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 CGS*;

**Valutato** come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società ricorrente**, abbia evidenziato che, la condotta del **Possidente** sia stata determinata dal clima di tensione che si era venuto a creare durante il primo tempo della gara, allorquando una bomba carta veniva fatta esplodere sugli spalti, nonché a causa di ripetute minacce dallo stesso ricevute da parte di alcune persone, non presenti in distinta ma comunque riconducibili alla Società **Oraziana Venosa** che, provenienti dalla tribuna, stazionavano indebitamente nell'area antistante gli spogliatoi;

**Valutato**, altresì, come lo stesso **Possidente Davide**, in sede di audizione abbia dichiarato che, al rientro negli spogliatoi, veniva attinto con una manata dietro la nuca da un **dirigente dell'Oraziana Venosa**, il quale, al contempo, rivolgeva al suo indirizzo frasi ingiuriose;

**Preso atto** di come, lo stesso **calciatore**, non abbia negato la propria azione, giustificandola - tuttavia - come gesto istintivo posto in essere, a seguito del colpo subito, nell'atto di girarsi in modo repentino ed al solo scopo di

allontanare il **dirigente** molesto dalla sua persona; salvo poi scusarsi, nell'immediatezza, con lo stesso e con la **terna arbitrale**;

**Considerato** altresì come l'**Arbitro** abbia confermato che, alla fine del primo tempo, tra il **calciatore Possidente Davide** ed il **dirigente** dell'**Oraziana Venosa**, Sig. **Dasco Antonio Massimiliano**, si fosse generata un'accesa discussione e come il **calciatore** avesse attinto il **dirigente** con un calcio; salvo poi esternare il proprio rammarico e porgere immediate scuse sia nei confronti del **Dasco** che della **terna arbitrale**;

**Rilevato**, ulteriormente, come lo stesso **D.G.** abbia confermato la circostanza per cui la **Società ospitante (Oraziana Venosa)** avesse aperto i cancelli consentendo l'ingresso, innanzi agli spogliatoi, di persone non presenti in distinta e non autorizzate;

**Valutato** nondimeno come l'**Assistente n.2**, abbia confermato come il calciatore **Possidente**, appena espulso, fosse stato avvicinato da persone non presenti in distinta con atteggiamento minaccioso e come, lo stesso, dopo l'episodio del calcio sferrato al dirigente **Dasco**, si fosse scusato per l'accaduto;

**Considerato**, più nel dettaglio, come la condotta ascrivibile al calciatore **Possidente Davide** sia da ritenersi certamente violenta, integrando, pertanto, la fattispecie di cui all'**art. 38 C.G.S.**; ma, ad ogni modo, attenuata dallo stato di compressione psico-fisica determinato da fattori ambientali alquanto ostili nonché dalla circostanza di cui all'**art. 13 del C.G.S.**, avendo, lo stesso, ammesso la propria responsabilità ed essendosi comunque scusato per l'accaduto nell'immediatezza del fatto (*cf. Corte Giustizia. Federale, C.U. FIGC 3 gennaio 2012 n. 117/CGF*);

**Stimato** pertanto come, questo **Collegio** - alla luce di quanto esposto e valutata l'applicazione di seppur minime attenuanti - possa procedere ad una attenuazione della sanzione inflitta

P.Q.M.

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in accoglimento del reclamo proposto della **Società ACD Angelo Cristofaro Oppido** ed in parziale riforma della decisione del **Giudice Sportivo**, pubblicata sul **C.U. n. 80 del 28/02/2024**, così delibera:

- **Riduce a numero 2 (due) giornate la squalifica inflitta al calciatore POSSIDENTE DAVIDE;**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

**Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 12/03/2024**

Il Segretario  
(Rocco Leone)

Il Presidente  
(Emilio Fittipaldi)